

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ASI N.

Codice Unico di Progetto (CUP)

Codice Identificativo Gara (CIG)

“Qualifica processo GaAs PHEMT 0.25 μm ”

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in Viale Liegi, 26 00198 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale Luciano Criscuoli e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASI, viale Liegi, 26 00198 Roma

E

(d'ora innanzi denominata indicata come Contraente) con sede legale in - con capitale sociale di Euro interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma – Codice Fiscale n. e Partita IVA n. rappresentata da nella sua qualità di

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

L'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con bando riservato all'industria nazionale per progetti di ricerca e sviluppo – ricerca industriale - in conformità al Regolamento CE 800/2008 relativo alla qualifica spaziale del processo tecnologico GaAs PHEMT 0.25 μm . L'attività di co-finanziamento, viene effettuata in conformità alle intensità di aiuto indicate nella *“Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”* di cui al Regolamento CE n. 800/2008.

In data è stato pubblicato sul sito dell'ASI il Bando Finanziamento di Ricerca e Sviluppo



“Qualifica processo GaAs PHEMT 0.25 μm ”, riservato all’industria nazionale , per il quale il Contraente (ed i subcontraenti di seguito specificati) ha presentato il progetto “”

Per detto progetto l’ASI, con decreto n del , ha aggiudicato un finanziamento da parte dell’ASI pari a €.

Il Contraente e i Subcontraenti sono tra loro vincolati dall’obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed in particolare dall’obbligo di realizzare il Progetto come da allegato Tecnico-Gestionale (All. 1).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(oggetto del Contratto)

1.1 - L’ASI e convengono la realizzazione dell’attività “” secondo quanto previsto dall’allegato Tecnico-Gestionale (All. 1) nonché dal Bando Finanziamento di Ricerca e Sviluppo “Qualifica processo GaAs PHEMT 0.25 μm ” che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente Contratto.

Art. 2

(durata)

2.1 - Il presente Contratto ha validità dalla data di stipula e produce i suoi effetti fino al termine di tutte le attività e degli impegni in esso previsti.

2.2 - Il progetto oggetto del presente Contratto ha durata di mesi con decorrenza dalla data della Riunione Iniziale (Kick Off), da tenersi entro 30 giorni dalla data di stipula.



2.3 - I termini in “giorni” menzionati nelle presenti norme devono intendersi come “giorni calendariali” e non lavorativi, tranne laddove diversamente ed esplicitamente indicato.

Art.3

(importo del finanziamento)

3.1 - Con la firma del presente Contratto viene formalizzata la concessione al Contraente di un finanziamento fino all'importo massimo pari ad Euro a titolo di concorso delle spese per la realizzazione di tutte le attività. Il finanziamento viene così ripartito tra il Contraente e i Subcontraenti in ragione della suddivisione delle quote dei costi:

(il Contraente):

- fino all'importo massimo pari ad Euro

(il Subcontraente 1):

- fino all'importo massimo pari ad Euro

(il Subcontraente 2):

- fino all'importo massimo pari ad Euro

(il Subcontraente 3):

- fino all'importo massimo pari ad Euro

Eventuali modifiche alla predetta ripartizione dei costi, tra i Soggetti finanziati, sono vincolate a specifiche approvazioni da parte dell'ASI, in conformità a quanto previsto al successivo art. 9.

Il cofinanziamento da parte del Contraente ammonta ad €.

L'erogazione del finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 4

(piano delle attività)

4.1 - Vengono identificati i seguenti eventi chiave (Stato Avanzamento Lavori - SAL) a partire dalla data della Riunione Iniziale del Contratto che, coerentemente con l'Allegato Tecnico-Gestionale, saranno conformi alla seguente tempistica:

Riunione Iniziale (KO)	T_0
Riunione di Stato Avanzamento Lavori (SAL 1)	$T_0 + \text{mesi}$
Riunione di Stato Avanzamento Lavori (SAL 2)	$T_0 + \text{mesi}$
....	
Riunione Finale (RF)	$T_0 + \text{mesi}$

L'ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Progetto, di richiedere ulteriori relazioni/riunioni intermedie sull'attività svolta.

Art. 5

(diritti e doveri delle parti)

5.1 - Il Contraente opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali sia comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto; l'ASI pertanto, resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Contratto e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. In particolare il Contraente:

- a) esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto;
- b) è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del Contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto compreso quello svolto dai Subcontraenti;
- c) si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta esecuzione del Contratto;
- d) si impegna, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula contrattuale.

5.2 - Il Contraente si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non fruire e a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto come specificate nell'Allegato Tecnico-Gestionale (All.1).

5.3 - L'ASI, il Contraente ed il Subcontraente sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza.

5.4 - Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 art. 3 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5.5 - E' fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati con i Subcontraenti entro 30 gg. dalla data della Riunione Iniziale. Nel caso in cui i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e

dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i Subcontraenti.

5.6 - E' altresì fatto obbligo al Contraente di inserire, nei contratti stipulati con i Subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

5.7 - Il Contraente si impegna a comunicare immediatamente all'ASI l'assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei Subcontraenti (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della vigente normativa in materia.

5.8 - Nel caso di Consorzi o di Società consortili le eventuali variazioni di cui al precedente punto 5.7 debbono essere comunicate anche relativamente a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per i quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Tali soggetti si obbligano, altresì, a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della vigente normativa in materia.

5.9 - Il Contraente, esclusivamente dietro valida motivazione e previo espresso consenso dei terzi interessati, può richiedere all'ASI la sostituzione di Subcontraenti ovvero il subentro da parte del Contraente medesimo. La proposta di sostituzione/subentro deve

essere comunicata entro e non oltre il termine massimo di 20 gg. dall'evento che la rende necessaria, pena la risoluzione del Contratto. L'ASI si riserva di autorizzare tale sostituzione/subentro, a condizione che l'attività originaria non sia modificata e che sussistano in ogni caso le garanzie necessarie sotto il profilo tecnico, scientifico, finanziario ed organizzativo (ivi incluso il rispetto delle percentuali di intensità di aiuto di cui all'art. 31 del Reg. CE 800/08). L'assenso dell'ASI dovrà essere espresso con atto formale, previo parere favorevole del Responsabile di progetto, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta completa della relativa documentazione. La mancata risposta entro il termine precedentemente indicato costituisce rigetto della proposta di sostituzione/subentro. Nessuna spesa sostenuta dal soggetto subentrante può essere rimborsata prima della data d'adozione dell'atto che autorizza la sostituzione del medesimo.

Art. 6

(costi ammissibili)

6.1 - Sono ammissibili le spese esclusivamente connesse all'attuazione del progetto per attività di ricerca industriale.

6.2 - I pagamenti effettuati dall'ASI sono a titolo di rimborso delle sole spese. I termini di inizio e di fine dell'ammissibilità dei costi sono i seguenti:

- inizio ammissibilità dei costi: data della Riunione Iniziale del Contratto;
- fine ammissibilità dei costi: data della riunione finale (che dovrà coincidere con il termine di cui al precedente art. 2.2, eventualmente modificato ai sensi del successivo art. 8).

6.3 - In assenza di quietanza su fatture/note di debito o su documenti del beneficiario, per tutte le tipologie di costo non computate nella determinazione del costo medio, sarà necessario dare evidenza dell'avvenuto pagamento mediante copia dell'assegno/bonifico effettuato corredato del relativo stralcio di estratto conto bancario.

6.4 - La rendicontazione sarà effettuata con riferimento a ciascuno degli eventi di cui al precedente art. 4 denominati SAL 1, SAL 2,... e Riunione Finale (RF).

6.5 - La rendicontazione finale, redatta nelle medesime forme previste per le rendicontazioni intermedie, dovrà anche riepilogare tutte le spese sostenute per l'intero progetto nonché le somme già ricevute dall'ASI.

6.6 - L'ASI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare attività di *audit* (che può anche comprendere visite di controllo presso le sedi dei soggetti beneficiari) tramite organismi di revisione contabile di propria fiducia. Il Contraente si impegna a rendere disponibili, in tale eventualità, tutta la documentazione originale eventualmente richiesta.

Art.7

(indicatori di risultato)

7.1 - Il progetto sarà oggetto di monitoraggio, a cura del Responsabile di Progetto ASI, sulla base del cronogramma e delle consegne previste dall'Allegato Tecnico-Gestionale. Tale monitoraggio sarà effettuato in occasione delle Riunioni di cui all'art. 4 o nel corso di altre riunioni tecniche o attività di progetto a discrezione dell'ASI stessa. Il Responsabile di Progetto, pertanto, procederà a:

- esaminare e valutare le consegne ed il rispetto del cronogramma allegato al Contratto, sia dal punto di vista tecnico scientifico che finanziario;
- verificare l'adeguatezza dei risultati tecnico-scientifici, intermedi e finali previsti;
- verificare l'ammissibilità delle spese documentate rispetto a quelle previste nel progetto.

7.2 - Qualora il Responsabile di Progetto ASI verifici delle gravi inadempienze che non consentono la realizzazione del progetto ammesso, il Responsabile di Progetto medesimo redigerà una specifica relazione che riporterà la proposta di revoca e/o sospensione dell'erogazione delle agevolazioni da sottoporre all'attenzione dei competenti organi.

Art. 8

(proroghe-sospensioni)

8.1 - L'ASI può, su richiesta del Contraente, dietro valida motivazione, concedere una proroga. Tale richiesta, di norma, va effettuata almeno due mesi prima della scadenza.

8.2 - La proroga viene eventualmente concessa, con espresso atto formale, entro 30 giorni lavorativi. Tale atto individua il nuovo termine entro il quale l'oggetto del presente Contratto deve essere concluso, senza che ciò possa comportare la richiesta di somme aggiuntive rispetto al tetto massimo di finanziamento originariamente concesso.

8.3 - L'ASI può, su richiesta del Contraente e dietro valida motivazione, concedere una "sospensione" parziale o totale dei tempi di esecuzione delle attività qualora, per motivate cause, non fosse possibile rispettare le scadenze previste. Tali cause dovranno manifestamente essere non prevedibili, non dipendenti dalla volontà del Contraente, in

alcun modo imputabili a mancata tempestiva programmazione da parte del Contraente medesimo. La durata della sospensione non potrà, comunque, essere superiore ai tempi strettamente necessari al superamento della causa di forza maggiore e dovrà essere opportunamente documentata.

Art. 9

(modifiche alla ripartizione delle voci di Costo)

9.1 - Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività il Contraente ritenga necessario, per una migliore esecuzione delle attività medesime, operare delle modifiche "compensative" alle voci di costo occorrerà rispettare le condizioni e procedure di cui alle "Linee Guida – modifiche alla ripartizione delle voci di Costo". Il costo complessivo del progetto, l'importo di finanziamento riconosciuto dall'ASI e, conseguentemente, la quota di cofinanziamento da parte del Contraente, devono in ogni caso restare invariati. La modifica di ripartizione dei costi proposta non dovrà in nessun caso comportare alcuna modifica agli obiettivi tecnico scientifici del Contratto ed ai risultati del Contratto stesso.

art. 10

(modalità e condizioni di erogazioni)

10.1 - Entro i 30 giorni precedenti alla data di ogni evento chiave di cui all'art. 4, il Contraente comunicherà ad ASI la disponibilità ad effettuare la Riunione contrattuale e, contestualmente, trasmetterà tutta la relativa documentazione tecnica unitamente ad i giustificativi amministrativi in originale, o in copia conforme all'originale. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione della suddetta documentazione, l'ASI provvederà alla verifica della documentazione stessa, confermando o meno la disponibilità ad effettuare la Riunione, durante la quale ASI, in accordo alle prescrizioni dell'art. 7, effettuerà

l'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi contrattuali da parte del Contraente e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale. A seguito di esito positivo della riunione, ASI comunicherà al Contraente l'autorizzazione a fatturare delle somme rendicontate ammesse.

In occasione della Riunione Finale, le eventuali attività svolte successivamente alla trasmissione di cui al primo paragrafo del presente comma , ma comunque entro i termini di cui all'art. 2.2, potranno essere documentate e rendicontate nei 60 gg. successivi al predetto termine.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell'ASI delle fatture/note di debito che dovranno essere emesse in conformità alla suddetta autorizzazione a fatturare. Resta inteso che, qualora si rendano necessarie rettifiche, integrazioni o richieste di chiarimento in merito ai documenti trasmessi dal Contraente, il termine di pagamento sopraindicato sarà sospeso sino alla completa risoluzione delle carenze documentali segnalate.

Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in originale e dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG). Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.

10.2 - I pagamenti effettuati dall'ASI sono a titolo di rimborso delle spese, ovvero devono corrispondere, trovare giustificazione e prova in costi sostenuti effettivamente e

chiaramente riferibili all'attività oggetto di co-finanziamento. Nessuna spesa può essere rimborsata se anteriore alla data della Riunione Iniziale del presente Contratto.

10.3 - Tutti i predetti costi devono intendersi al netto dell'IVA.

10.4 - L'erogazione di tale somma avverrà, fatta eccezione per l'anticipazione, sulla base della presentazione degli stati di avanzamento delle attività, del relativo accertamento positivo da parte dell'ASI e della rendicontazione delle spese sostenute.

Il Contraente ha l'obbligo di conservare la documentazione originale relativa alle spese rendicontate per un periodo di almeno cinque anni successivi alla conclusione amministrativa del progetto (che coincide con la data di pagamento dell'ultima rata a saldo), fatte salve diverse disposizioni di legge. Durante tale periodo il Contraente ha l'obbligo di presentare, su semplice richiesta dell'ASI, la suddetta documentazione in originale.

10.5 – In occasione della Riunione Iniziale del presente Contratto il Contraente dovrà provvedere alle seguenti formalità:

- presentazione della fidejussione, ai sensi del successivo art. 11 a garanzia per l'erogazione dell'anticipazione;
- conferma della struttura industriale;
- nomina del responsabile di programma.

Le erogazioni delle agevolazioni avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell'ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 6.

10.6 - L'erogazione della somma indicata all'art. 3 avverrà al raggiungimento degli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Aiuti di Stato", in occasione degli eventi chiave di cui all'art. 4. Gli importi erogabili a titolo di anticipo, e per ciascun evento contrattuale di cui all'Art. 4 sono nella seguente misura:

- Riunione Iniziale, 20% dell'importo del finanziamento a titolo di anticipazione (secondo le disposizione di cui all'art. 11);
- SAL 1, sino al % dell'importo del finanziamento, a fronte della documentazione delle spese complessive sostenute (inclusive della quota cofinanziata);
- SAL 2, sino al % dell'importo del finanziamento, a fronte della documentazione delle spese complessive sostenute (inclusive della quota cofinanziata);
-
- Riunione Finale, sino al % dell'importo del finanziamento, a fronte della documentazione delle spese complessive sostenute (inclusive della quota cofinanziata).

Gli importi suddetti, ad esclusione dell'anticipazione, debbono intendersi quali tetto massimo erogabile per l'evento specifico e saranno autorizzati dal Responsabile di progetto in misura del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'evento stesso.

Resta inteso che il saldo di quanto risulterà spettante verrà erogato a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero Progetto.

In tutti i casi in cui risulti che siano state erogate somme superiori a quanto dovuto, l'ASI avrà diritto di operare il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza o in caso di insufficienza di queste, il Contraente e i Subcontraenti dovranno

restituire, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell'ASI, l'accertata eccedenza maggiorata, in entrambi i casi, degli interessi decorrenti dalla data di erogazione calcolati in ragione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.

10.7 - Il Contraente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti ai Subcontraenti, a seguito del pagamento da parte dell'ASI, entro 20 giorni dalla riscossione dell'importo di propria spettanza. A conferma di tale adempimento il Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ai Subcontraenti dovrà trasmettere copia all'ASI delle relative fatture/note di debito quietanzate. Si precisa che, in assenza di tale documentazione di supporto, l'ASI non potrà provvedere alle successive erogazioni.

art. 11

(anticipazione)

11.1 - Il Contraente, ha richiesto un'anticipazione di € pari al 20% della quota di agevolazione al medesimo spettante per il Progetto.

Resta espressamente inteso che, a fronte della suddetta anticipazione, gli importi successivamente spettanti in base ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili verranno proporzionalmente recuperati mediante trattenute del 20% su ciascuna delle erogazioni di cui all'art. 10.6 fino ad estinzione della anticipazione suddetta.

Detta anticipazione dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come meglio specificato nel successivo art. 12.

Detta garanzia potrà essere liberata, su richiesta del Contraente al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa.

Nel caso di interruzione del Finanziamento stabilita dall'ASI l'importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione dell'anticipazione: l'eventuale importo dell'anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

art. 12

(garanzie)

12.1 - A garanzia dell'anticipazione prevista all'art. 11.1, dovrà essere prestata dal Contraente idonea fidejussione, bancaria o assicurativa, di pari importo maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di emissione della fidejussione e quella del completamento del progetto, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'emissione. Al completamento del recupero delle somme anticipate l'ASI provvederà allo svincolo della fidejussione. Il Contraente potrà comunque richiedere la riduzione della fideiussione di cui sopra a fronte dello stato di avanzamento del recupero dell'importo anticipato.

12.2 - La fidejussione, bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito o da compagnia assicurativa facente parte dell'elenco ISVAP; deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

art.13

(risultati del Progetto)

13.1 - Il Contraente e i Subcontraenti sono proprietari dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto. Nel caso in cui nell'ambito dei suddetti risultati siano interessati aspetti relativi alla sicurezza nazionale e/o alla protezione di interessi nazionali e/o internazionali, o aspetti di rilevanza strategica, l'ASI ed il Contraente e/o i Subcontraenti provvederanno a stipulare apposito Atto.

13.2 – Preliminarmente alla stipula del Contratto, il Contraente e/o i Subcontraenti, ha/hanno dichiarato (qualora esistenti): le conoscenze pregresse, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri eventuali diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti agli stessi che si intendono utilizzare per l'espletamento delle attività contrattuali.

Qualora esistenti, tali situazioni saranno riportate in apposito elenco annesso all'Allegato Tecnico-Gestionale.

13.3 - Il Contraente assicura il rispetto di eventuali diritti d'autore o brevetti di tutti i componenti/prodotti/programmi impiegati per l'espletamento delle attività svolte. Il Contraente, quindi, sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione eventualmente promossa nei confronti dell'ASI, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i componenti/prodotti/programmi impiegati per l'espletamento delle attività svolte in base al presente Contratto violino, in Italia o all'estero, diritti d'autore o brevetti e pagherà le somme dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di eventuale condanna, purché l'ASI informi prontamente per iscritto il Contraente di qualunque pretesa avanzata da terzi.

13.4 - Resta salva la facoltà dei Soggetti finanziati di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti finanziati. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell'ambito della Riunione Finale.

13.5 - Il Contraente si impegna a rendere disponibili all'ASI, per lo svolgimento delle proprie attività, prodotti/risultati/applicazioni realizzati nell'ambito del Progetto, a condizione di maggior favore e tenendo conto di quanto già finanziato con il presente Contratto per la quota ricorrente dell'eventuale prodotto.

13.6 - Il Contraente e i Subcontraenti si impegnano ad attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia di esportazione della tecnologia.

Art. 14

(informazione e pubblicità)

14.1 - Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati risultanti dal progetto dovrà comparire in ogni caso l'indicazione che si tratta di attività effettuata con il finanziamento dell'ASI riportando il bando di riferimento.

Art. 15

(revoca del finanziamento e risoluzione contrattuale)

15.1 - Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano a carico del Contraente inadempimenti non sanabili rispetto agli obblighi previsti nel presente Contratto, la relazione che abbia evidenziato valutazioni contenenti

parere negativo riporterà la proposta di revoca/sospensione dell'erogazione del finanziamento, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell'ASI.

15.2 - La revoca, totale o parziale, del finanziamento sarà disposta anche nelle seguenti fattispecie:

- rilascio, da parte del Contraente, di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività in esso previste di cui al p.to 7) comma 1 del Regolamento Generale;
- dichiarazione di fallimento, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, liquidazione volontaria del Contraente, procedure concorsuali in genere;
- cessazione dell'attività del Contraente.

15.3 - Qualora l'ASI disponga la revoca – totale o parziale – del finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo a carico del Contraente della restituzione, nella misura e con le modalità stabilite dall'ASI, degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

15.4 - Nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Contraente, lo stesso dovrà versare all'ASI l'importo del medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali.

In caso di revoca del finanziamento il presente Contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

15.5 - Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto nel caso di cui al precedente art. 5.9 nonché nel caso in cui il Contraente venga a trovarsi nella impossibilità di effettuare l'attività oggetto del presente Contratto. In tale ipotesi il Contraente dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASI di detta impossibilità, a seguito della quale l'ASI (previa verifica dell'effettiva impossibilità di proseguire nel Contratto) corrisponderà al Contraente l'importo relativo al lavoro svolto sempre che quest'ultimo, a giudizio dell'ASI, abbia un'utilità tecnica apprezzabile relativamente agli obiettivi del progetto. Nell'eventualità in cui il lavoro svolto dal Contraente venga valutato inferiore alla anticipazione erogata ai sensi dell'art. 11 il Contraente dovrà versare all'ASI l'importo corrispondente percepito in eccesso.

15.6 - Le Parti possono recedere consensualmente in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Contratto qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Contratto. In tali casi, l'ASI corrisponderà al Contraente il finanziamento spettante, commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui il Contraente abbia usufruito di una anticipazione l'importo del finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione della anticipazione; l'eventuale eccedenza dell'anticipazione dovrà essere rimborsata maggiorata degli interessi, nella misura da determinarsi ai sensi del 15.4, decorrenti dal periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso.

15.7 - L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal Contratto, comunicando tale decisione al Contraente via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R.

In tal caso, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del Contratto e che, comunque, rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del Contratto stesso.

15.8 - In tutti quei casi nei quali il Contraente non provveda entro i termini individuati dall'ASI al rimborso delle somme di cui ai commi precedenti, verrà attivata dall'ASI una procedura di recupero delle somme in eccesso.

15.9 - In caso di inadempimenti addebitabili al Contraente l'ASI ha, inoltre, la facoltà di procedere, eventualmente, nei confronti del Contraente per il risarcimento del danno subito.

15.10 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il Contratto sarà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16

(valutazione *ex-post*)

16.1 - L'ASI si riserva di valutare *ex-post*, nell'arco temporale previsto dal Bando (da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni) gli effettivi esiti della strategia di mercato adottata dal Contraente. I termini decorreranno dalla data di conclusione del Contratto assegnato.

16.2 - A tal fine il Contraente si impegna a far pervenire, su semplice richiesta dell'ASI ed entro un termine massimo di 20 giorni dalla data della richiesta, un'autodichiarazione

nella quale sia riportata l'evidenza degli effettivi risultati ottenuti a seguito del progetto tecnologico oggetto del finanziamento mediante la strategia di mercato adottata dall'impresa. L'ASI, tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di effettuare controlli in loco dei dati contabili attestanti la veridicità delle evidenze autodichiarate.

Art. 17

(sanzioni ulteriori)

17.1 - Il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 5.7, 13 e 16.2, comporterà, inoltre, l'esclusione del soggetto finanziato inadempiente da qualsiasi Bando di finanziamento emesso dall'ASI per un periodo fino a complessivi 5 anni.

Art. 18

(norme applicabili)

18.1 - L'attività di cui al presente Contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, dal seguente quadro normativo di riferimento:

- a) disposizioni nazionali e comunitarie vigenti;
- b) regolamenti ASI.

18.2 - In caso di conflitto tra documenti generati dall'ASI ed accettati dal Contraente hanno prevalenza i documenti più recenti.

Art. 19

(foro competente)

19.1 - Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 20

(spese e oneri)

20.1 – Le spese del Contratto, ivi comprese quelle relative alla registrazione del presente atto, inerenti e conseguenti, nonché, in genere, qualunque spesa od onere anche fiscale che l’ASI dovesse sostenere in dipendenza del Contratto o della sua esecuzione ed estinzione sono tutte a carico del Contraente che si impegna a tenerne in ogni momento indenne e sollevata l’ASI. Le somme eventualmente dovute dal Contraente all’ASI per effetto del presente Contratto saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuti a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno, pertanto, a carico esclusivo del Contraente.

20.2 - Le attività oggetto del presente Contratto sono da considerarsi escluse dall’applicazione dell’IVA secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972.

....., li

Per l’Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Luciano Criscuoli

Per

Il Rappresentante legale del contraente



Il sottoscritto in qualità di dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 5 (diritti e doveri delle parti), 10 (modalità e condizioni di erogazioni), 12 (garanzie), 13 (risultati del Progetto), 15 (revoca del finanziamento e risoluzione contrattuale), 17 (sanzioni ulteriori), 18 (norme applicabili), 19 (foro competente) e 20 (spese e oneri) del presente Contratto.

Il Rappresentante legale del contraente
